

DISEGNI DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LUGNANO, CHIAROMONTE, BORRACCINO, ROSSI Raffaele,
SABADINI e SPECCHIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1972

Provvedimenti per il completamento della ricostruzione
e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto
dell'agosto 1962

ONOREVOLI SENATORI. — Sono trascorsi dieci anni dal terremoto del 21 agosto 1962, che colpì le popolazioni di 69 comuni dell'Irpinia e del Sannio, nonché quelle di alcuni altri comuni delle province di Caserta, Campobasso, Foggia, Perugia e Forlì, e da quando il Parlamento approvò la legge 5 ottobre 1962, n. 1431, che sanciva provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone terremotate. Durante questo periodo altre leggi sono state approvate (4 novembre 1963, n. 1465; 3 dicembre 1964, numero 1259; 28 marzo 1968, n. 373) sia per integrare e modificare la legge originaria al fine di rimuovere alcuni ostacoli che rallentavano l'opera di ricostruzione, sia per autorizzare ulteriori spese necessarie per la ricostruzione medesima.

Ancora oggi purtroppo migliaia di famiglie vivono esposte ai rigori del caldo e del freddo, in logore baracche, in fabbricati lesionati che, all'epoca, erano stati dichiarati ufficialmente pericolanti. Nonostante le solenni promesse per una rapida rico-

struzione di queste zone che comprendono la parte più povera dell'Irpinia e del Sannio e dopo l'approvazione di ben quattro leggi recanti provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita di tali zone, le popolazioni danneggiate sono state costrette negli ultimi anni a dar vita a una serie di lotte e manifestazioni, per esprimere la decisa unanime volontà di vedere completata e definita l'opera di ricostruzione e di rinascita. Una reiterata, pressante richiesta è venuta dai consigli comunali, che si recarono anche, tutti insieme, nel corso della precedente legislatura, dal Presidente del Consiglio in carica, ricevendo dichiarazioni di comprensione e di interessamento che non si sono finora tradotte in provvedimenti. La ricostruzione ha proceduto con estrema lentezza ed in modo inadeguato per la mancanza di idonei finanziamenti ed allo stato attuale possiamo affermare che non ancora si è ricostruito il 25 per cento delle abitazioni e delle opere pubbliche danneggiate. La mancata ricostruzione ha accelerato la degradazione econo-

mica e sociale di queste due province che, del resto, sono state escluse da ogni altro intervento di sviluppo economico. Ed in mancanza di un proficuo lavoro che poteva almeno essere assicurato e garantito dallo sviluppo delle attività edilizie, le popolazioni hanno abbandonato i campi spopolando quelle zone collinari e montane per cercare altrove migliori condizioni di vita e di esistenza e solo la lotta, l'operosità e lo spirito di sacrificio dei contadini e dei lavoratori hanno impedito l'esodo totale dalle campagne e consentito la sia pur lenta e faticosa ripresa dell'opera di ricostruzione.

Urge, perciò, provvedere a stabilire per legge tutto il fabbisogno finanziario necessario per completare l'opera di ricostruzione e per evitare che l'emigrazione dei lavoratori possa compromettere definitivamente l'economia di queste province interne della regione campana.

La spesa richiesta dal disegno di legge corrisponde, almeno per la parte concernente la ricostruzione edilizia, a quella calcolata e preventivata dagli organi tecnici ed ispettivi del Ministero dei lavori pubblici.

Occorre altresì rilevare che nessun risultato è stato raggiunto sul piano della rinascita economica e sociale di queste zone che pure costituiva un obiettivo dichiarato nella legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Al contrario, si è determinato nell'Irpinia e nel Sannio un ulteriore decadimento che ha relegato queste due province agli ultimi posti della graduatoria nazionale del reddito per abitante.

Con il presente disegno di legge si chiede, pertanto, lo stanziamento in favore di queste zone terremotate di un onere complessivo di 150 miliardi distribuiti in quattro esercizi finanziari, per la ricostruzione dell'edilizia privata (articolo 1) nonchè per l'adeguamento del contributo reso necessario dall'aumento dei costi verificatosi negli ultimi nove anni, e 32 miliardi per opere di pubblico interesse (articolo 11 e articolo 16).

Con l'articolo 17 si intende provvedere ai casi particolari di quei cittadini sinistrati che sono costretti a vivere ancora in baracche o in case dichiarate inabitabili, o in

edifici pubblici e che, per non aver alcun diritto agli alloggi GESCAL o a quelli destinati a lavoratori agricoli, sono condannati a restare in una condizione che di umano non ha più niente.

Con il successivo articolo 18 si chiede lo stanziamento di una somma di 500 milioni per provvedere alla spesa per la salvaguardia del patrimonio storico ed artistico.

Con l'articolo 19 i proponenti chiedono di dare un avvio allo sviluppo economico delle zone terremotate con finanziamento di piani zonali di sviluppo agricolo che devono essere redatti dagli enti di sviluppo operanti nel territorio della regione campana e dei piani delle comunità montane, nonchè, con l'intervento del Ministero delle partecipazioni statali, per la localizzazione, nell'ambito del territorio delle due province, di iniziative di carattere produttivo nel settore industriale per una complessiva spesa di 20 miliardi.

L'articolo 16 prevede l'intervento del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione di due strade a scorrimento veloce e per il completamento della rete statale del comprensorio.

L'articolo 21 comporta la reintegrazione dei bilanci dei comuni per le minori entrate derivanti dalle esenzioni dall'imposta sui fabbricati colpiti dal terremoto e dalle esenzioni dall'imposta medesima per i nuovi fabbricati, per tutto il periodo della esenzione, sulla base delle valutazioni dell'Ufficio tecnico erariale.

Onorevoli senatori, la drammatica richiesta proveniente dalle popolazioni, ed espressa con manifestazioni di protesta tenute fin nel centro di Roma, trovò un'eco, nella passata legislatura, nella 7^a Commissione permanente del Senato, che prese in esame in sede referente i due disegni di legge presentati ed elaborò un testo unificato, che non si è tradotto in legge per il mancato adempimento, come si è già detto, degli impegni assunti dal Governo.

Il presente disegno di legge tiene conto della elaborazione della 7^a Commissione del Senato e prevede modifiche e miglioramenti dettati dalle esigenze reali della ricostruzio-

ne e dello sviluppo economico, dalle leggi emanate successivamente (come la legge per la montagna n. 1102 del 3 dicembre 1971) e dal trasferimento e dalla delega di poteri alle regioni.

Onorevoli senatori, non si può rimandare ulteriormente l'accoglimento delle richieste provenienti dalle popolazioni danneggiate, e sostenute unitariamente da tutte le forze politiche democratiche e popolari, dai sindacati, dalle amministrazioni comunali e provinciali.

L'atteggiamento tenuto finora dai vari Governi induce le popolazioni ad un amaro con-

fronto con i tempi, antecedenti alla istituzione della Repubblica, in cui le popolazioni colpite da simili calamità furono lasciate in condizioni intollerabili per svariati decenni, con la condanna inesorabile di intere generazioni. Una prospettiva simile non può non indurre alla ferma condanna di ogni ulteriore ritardo o di interventi inadeguati, parziali e quindi sostanzialmente dilatori.

È più che mai necessario e urgente un atto di riparazione, che porti alla realizzazione degli impegni solennemente presi dai rappresentanti della Nazione nei giorni seguenti il grave evento.

DISEGNO DI LEGGE**EDILIZIA PRIVATA****Art. 1.**

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti disposti dalla legge 28 marzo 1968, n. 373, sono aumentati di lire 150 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nei seguenti esercizi:

1972	L. 40 miliardi
1973	» 40 »
1974	» 40 »
1975	» 30 »

Le somme di cui al primo comma saranno assegnate alla regione Campania e alle altre cui appartengono i comuni indicati nei decreti del Presidente della Repubblica di cui al n. 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, in applicazione dei decreti esecutivi dell'articolo 17 della legge 25 maggio 1970, n. 281.

Art. 2.

I limiti dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, sono aumentati di lire 2.000.000.

A tali nuovi limiti devono riferirsi gli interventi della Cassa per il Mezzogiorno, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Art. 3.

All'articolo 7 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma:

« Gli impegni relativi alla concessione dei contributi di cui al comma precedente, a richiesta degli aventi titolo, possono essere assunti anche sui fondi degli esercizi successivi ».

Art. 4.

All'articolo 8 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, modificato dall'articolo 5 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora la concessione del contributo sia effettuata con impegno riferito a più esercizi, l'anticipazione è ripartita in misura proporzionale in rapporto al numero degli esercizi stessi ».

Art. 5.

Il contributo di cui all'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche ed integrazioni, è concesso anche ai proprietari di fabbricati emigrati all'estero per motivi di lavoro, i quali conservino la cittadinanza italiana, secondo le norme stabilite per i prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259.

Art. 6.

Il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, compete ai proprietari di una unità immobiliare che siano pensionati, prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, che si trovino nelle condizioni di reddito previste nell'articolo 2 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, coltivatori diretti, artigiani ed esercenti che abbiano un reddito imponibile inferiore alle 960 mila lire annue, anche quando l'unità immobiliare sia stata trasferita a qualunque titolo posteriormente al 21 agosto 1962 da ascendenti diretti appartenenti alle categorie di cui sopra e che si trovino o si trovavano all'atto del trasferimento nelle condizioni di reddito sopra indicate.

Art. 7.

L'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è sostituito dal seguente:

« Al proprietario di fabbricato, urbano o rurale, che ricostruisca sulla medesima area

e che debba provvedere alla demolizione e allo sgombero dei materiali spetta un ulteriore concorso pari all'effettiva spesa e comunque non superiore al limite del 5 per cento del contributo per la ricostruzione, a totale carico degli stanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge ».

Art. 8.

Per gli interventi previsti dagli articoli 12 e 14 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, è accordata agli enti delegati alla ricostruzione la priorità in sede di concessione dei contributi: in tal caso i termini stabiliti dall'articolo 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche ed integrazioni, decorrono dalla data di aggiudicazione dei lavori, risultante dal verbale della gara di appalto.

Art. 9.

La Cassa per il Mezzogiorno completerà negli anni 1972 e 1973 gli interventi di cui agli articoli 16 e 17 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni.

Art. 10.

Limitatamente ad una sola unità immobiliare, urbana o rurale, è consentito di effettuare la ricostruzione in comune diverso purchè compreso nell'elenco dei comuni determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

OPERE DI PUBBLICO INTERESSE E PROBLEMI CONNESSI ALLA SISTEMAZIONE URBANISTICA

Art. 11.

Per gli interventi di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e agli articoli 10 e 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, è autorizzata la

spesa di lire 12 miliardi, che sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero del tesoro a favore della regione Campania e delle altre regioni di cui all'articolo 1, nei seguenti esercizi:

1972	L. 3 miliardi
1973	» 3 »
1974	» 3 »
1975	» 3 »

Art. 12.

Per l'esecuzione di opere di consolidamento e di risanamento degli abitati dei comuni determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, inclusi o da includere negli elenchi dei comuni da consolidare a cura e spese dello Stato per effetto delle leggi vigenti, è autorizzata la spesa straordinaria di lire 6 miliardi, che sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero del tesoro a favore della regione Campania nella misura di 1 miliardo annuo a decorrere dall'anno finanziario 1972.

Art. 13.

All'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'approvazione del piano parcellare redatto per l'acquisizione delle aree edificabili ricadenti nei piani di ricostruzione o di zona ai sensi del primo comma del presente articolo comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza.

L'assegnazione delle aree medesime ai richiedenti è effettuata secondo i criteri stabiliti dalla Regione, con provvedimento del sindaco, che costituisce titolo per la concessione del contributo per la ricostruzione, spettante ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche ed integrazioni.

Il provvedimento di assegnazione delle aree è revocato qualora nel termine di un anno dalla data della concessione del contributo i lavori di ricostruzione non siano stati iniziati.

Le aree espropriate sulle quali sia stata ultimata la ricostruzione, devono essere trasferite in proprietà agli assegnatari di cui al precedente comma. La relativa trascrizione sui registri immobiliari e catastali avverrà con apposito provvedimento del sindaco ».

Art. 14.

Qualora nel piano di ricostruzione, debitamente approvato, di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sia previsto il trasferimento totale o parziale dell'abitato, hanno titolo alla concessione del contributo di cui all'articolo 3 della legge predetta, e successive modifiche, tutti i proprietari per un massimo di due unità immobiliari, indipendentemente dal danno.

Vengono trasferite in proprietà del comune le unità immobiliari del vecchio centro in numero uguale a quello delle unità ricostruite.

Art. 15.

Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche ed integrazioni, tutti i proprietari di unità immobiliari comprese in edificio danneggiato, allorquando sia necessaria la demolizione dell'intero fabbricato.

Art. 16.

Per completare gli interventi inerenti alle opere di pubblico interesse nei piani di ricostruzione e nei piani di zona di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per provvedere all'ammodernamento della viabilità interessante il comprensorio dei comuni colpiti dal terremoto e alle opere di pubblico interesse rese necessarie dal trasferimento degli abitati, anche in funzione dei programmi di sviluppo, è disposto uno stanziamento straordinario di lire 20 miliardi a favore della regione

Campania, da ripartire in cinque esercizi a decorrere dall'anno finanziario 1972, nella misura di 4 miliardi per ogni esercizio, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Agli oneri relativi si provvede con autorizzazioni di spesa da iscrivere per ciascun esercizio negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 17.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a disporre la costruzione a spese dello Stato, nei comuni di cui all'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, di alloggi per la sistemazione delle famiglie già allocate in abitazioni malsane, danneggiate o distrutte, oppure in abitazioni ubicate in rioni da trasferire, non aventi titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione.

Il Ministero medesimo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predisporrà il programma delle costruzioni di cui al comma precedente, per il quale è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, che sarà stanziata nello stato di previsione del predetto Ministero in quattro esercizi, nella misura di 2,5 miliardi per ogni esercizio, a partire dall'anno 1972.

INTERVENTI NEL SETTORE DEI MONUMENTI

Art. 18.

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, a favore della regione Campania e delle altre regioni di cui all'articolo 1 in misura di lire 100 milioni annui per gli esercizi finanziari dal 1970 al 1974, allo scopo di provvedere ad opere per la salvaguardia del patrimonio storico e artistico, ricadente nei comuni di cui all'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

I lavori di cui sopra sono considerati indifferibili e urgenti.

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL COMPENSORIO DEI COMUNI DANNEGGIATI DELL'IRPINIA E DEL SANNIO

Art. 19.

È stanziata la somma di lire 30 miliardi a favore della regione Campania, da iscriversi nella previsione di spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 10 miliardi nell'esercizio 1972, lire 10 miliardi nell'esercizio 1973 e lire 10 miliardi nell'esercizio 1974, per il finanziamento, nel comprensorio dei comuni danneggiati dal terremoto, per lire 20 miliardi dei piani redatti dalle comunità montane ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e per lire 10 miliardi dei piani di sviluppo redatti dagli enti di sviluppo agricolo operanti nel comprensorio.

Tali finanziamenti sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle leggi in vigore.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle partecipazioni statali predisporrà un piano di interventi pubblici nel comprensorio dei comuni predetti, comportante una spesa non inferiore a lire 20 miliardi, per iniziative produttive.

Art. 20.

Il Ministero dei lavori pubblici è incaricato di disporre l'intervento dell'ANAS per il finanziamento e la costruzione delle strade a scorrimento veloce Benevento-S. Bartolomeo in Galdo e Contursi-Chiancarelle, nonché per completare la rete statale del comprensorio. A tale scopo è stanziata la somma di lire 50 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 10 miliardi all'anno negli esercizi dal 1972 al 1976.

INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI

Art. 21.

L'Ufficio provinciale tecnico erariale provvede entro il 31 dicembre di ogni anno alla stima della presunta imposta sui fabbricati

per i quali è operante l'esecuzione di cui all'articolo 11 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, e all'articolo 15 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259.

I bilanci dei comuni nel cui territorio ricadono detti fabbricati sono integrati, durante il periodo di esenzione, dell'importo corrispondente all'imposta e alla sovrimposta oggetto di esenzione, previa domanda dei comuni medesimi entro il 31 marzo di ogni anno.

Per gli interventi di cui ai precedenti commi la somma occorrente sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero del tesoro, a cominciare dal 1972.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

È stanziata la somma di un miliardo, in ragione di 200 milioni per ognuno degli esercizi dal 1972 al 1976, da iscriversi nella previsione di spesa del Ministero del tesoro, a favore della regione Campania, in relazione ai compiti che sorgono con l'applicazione della presente legge.

Art. 23.

È stabilito il termine di giorni 90 dalla data di entrata in vigore della presente legge per la presentazione di nuova domanda intesa a beneficiare delle provvidenze di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche ed integrazioni.

MEZZI FINANZIARI

Art. 24.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge a carico dello Stato per l'anno finanziario 1972, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.